



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE  
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

**Frequently Asked Questions (FAQ)** relative all'ordinanza n. **16/2023** in data 07 dicembre 2023

(1° rilascio in data xx aprile 2024)

**1. ACER, in qualità di stazione appaltante, può avviare la procedura per l'erogazione del finanziamento inviando direttamente presso la Struttura di supporto al Commissario Straordinario il modello di cui all'Allegato B dell'Ordinanza 16/2023?**

Ai sensi degli articoli 4 e 5, l'erogazione dei finanziamenti avviene su istanza del soggetto attuatore che, assumendosi la piena responsabilità, invia il modello di cui all'Allegato B alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario. È facoltà dei Comuni la possibilità di trasferire ad ACER, mediante apposita Convenzione, la funzione di operare quale committenza ausiliaria.

**2. Qual è la documentazione da allegare in caso di richiesta di finanziamento in un'unica soluzione, ai sensi della lett. d) dell'allegato "B" (valore totale/pagamento intermedio/SAL/saldo finale) per giustificare le spese da sostenere?**

Si devono allegare fatture, SAL e certificati di pagamento.

**3. Nell'ambito della procedura per l'erogazione dei finanziamenti, in caso di istanza del soggetto attuatore finalizzata all'ottenimento di un acconto fino al 40% dell'importo complessivo, è sufficiente presentare la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) dei documenti da allegare firmati digitalmente dell'Allegato B?**

Nel caso di richiesta di acconto fino al 40%, è sufficiente che siano state espletate le attività tecnico-amministrative di approvazione e validazione del progetto, unitamente alle verifiche di congruità tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato.

**4. Nel caso in cui gli interventi dell'Ordinanza interessino condomini costituiti da alloggi di proprietà mista pubblica e privata, e tra essi siano compresi lavori alle parti comuni, decisi dall'assemblea condominiale ed a cura dall'Amministratore di condominio, ACER partecipa alla spesa conseguente, calcolata in base alla quota millesimale di propria competenza, a valere sull'Ordinanza 16/2023? In tal caso quale documentazione delle spese sostenute deve essere trasmessa?**

Con l'Ord. 16 si possono realizzare (se previsti nei quadri economici) gli interventi sulle parti comuni direttamente tramite ACER (previa delibera dell'Assemblea del condominio), se le risorse sono state indicate nel QE.

Alternativamente, a copertura delle quote millesimali pubbliche, l'Amministratore potrà richiedere il contributo tramite la piattaforma Sfinge a valere sull'Ordinanza 14/2023 nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di lavori già eseguiti sulle parti comuni da parte degli Amministratori di condominio, la richiesta di contributo e la rendicontazione avverrà a valere sull'Ordinanza 14/2023 anche per la quota parte millesimale pubblica.

**5. Si possono comprendere, fra le spese documentate di cui è chiesto il rimborso, fatture aventi data antecedente a quella di pubblicazione dell'Ordinanza, come desumibile dall'art. 4 comma 1 dell'Ordinanza, che fa riferimento anche a interventi già conclusi?**

È possibile rendicontare, esclusivamente, spese già effettuate che riguardano gli interventi inseriti nel piano degli interventi di cui all'Allegato "A" dell'Ordinanza.

**6. È prevista una detassazione ad hoc per gli indennizzi assicurativi ricevuti a seguito dell'evento?**

No.

**7. È possibile l'affidamento del ruolo di RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, nel caso si tratti di liberi professionisti?**

L'art. 3 (Deroghe) dell'ordinanza 16/2023, al comma 2 lettera a), definisce in maniera inequivocabile la fattispecie *de quo*, dando la possibilità ai soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi, di procedere in deroga ad articoli specifici del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In particolare, in deroga all'art. 15, comma 2 e Allegato I.2, l'ordinanza prevede la possibilità di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) tra soggetti idonei estranei agli Enti appaltanti, "ancorché" dipendenti di ruolo di altri soggetti o Enti pubblici. Ciò non limita il ricorso a professionisti esterni alla P.A. ma tale ricorso può avvenire solo accertate l'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero per effetto dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivante dalle esigenze emergenziali. Ciò dovrà essere giustificato tramite idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori. In tal caso, la nomina di RUP deve essere comunicata alla struttura di supporto al Commissario straordinario.